

COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI
PALAIA**

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per l'istituzione, nel Comune di Palaia dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono disciplinati il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2
Istituzione, presupposto e decorrenza dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione e recupero, di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ed anche dei relativi servizi pubblici locali, ricadenti nel territorio del Comune di Palaia.
2. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Palaia, come individuate nell'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento
3. L'imposta di soggiorno si applica per l'intero anno solare.
4. La Giunta comunale presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Rientrano nel presupposto d'Imposta anche i pernottamenti in immobili ammobiliati che vengono locati, in tutto od in parte, per uso turistico, da gestori professionali e non. Tra gli immobili di cui al periodo precedente rientrano anche quelli che vengono locati anche solo per alcuni periodi dell'anno.

Articolo 3
Soggetto passivo e Responsabile d'Imposta

1. I soggetti passivi dell'imposta sono individuati in coloro che pernottano nelle strutture ricettive e non risultano residenti nel Comune di Palaia.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al presente regolamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
3. Nel caso di locazioni brevi, così come definite all'art. 4, comma 1, del DL. n. 50/2017, ovvero di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, il responsabile del versamento dell'Imposta è, alternativamente:
 - a) il soggetto che loca l'immobile, qualora il soggetto che abbia proceduto ad espletare l'attività di intermediazione immobiliare o che disponga di un portale telematico non abbia anche provveduto ad incassare o ad intervenire nel pagamento del canone di affitto o del corrispettivo;
 - b) il soggetto intermediario, qualora quest'ultimo provveda all'incasso del canone o del corrispettivo, ovvero intervenga nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

4. Ai sensi dell'art. 5-*quinquies*, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, ai gestori delle strutture ricettive è attribuita la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi anche per i casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, coerentemente, ai predetti casi si applica anche la disciplina sanzionatoria propria dei responsabili del pagamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta e limiti dell'applicazione

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, di norma, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, anche se è possibile l'approvazione delle tariffe anche in data successiva ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento; essa è differenziata secondo criteri di gradualità in relazione alle tipologie e alla classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale.
3. L'imposta non si applica oltre il 5° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 5

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Palaia;
 - b) i minori fino al compimento dei 10 anni di età;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ogni portatore di handicap
 - d) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture socio-sanitarie del Comune di Palaia e dei Comuni limitrofi;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti, l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
 - f) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - g) gli ospiti istituzionali (gemellaggi, ecc.) del Comune di Palaia;
 - h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate, che si trova a svolgere attività di ordine e sicurezza;
 - l) i lavoratori dipendenti e gli studenti che si trovano a soggiornare in ragione del lavoro o della scuola frequentata.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettera a) e b) è subordinata alla verifica, da parte del gestore della struttura ricettiva, del documento di identità esibito dal soggetto passivo.
3. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettere da c) a l), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. N. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 6

Versamento dell'imposta e presentazione della dichiarazione

1. Il gestore della struttura, o il soggetto indicato all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, è responsabile del versamento dell'Imposta di soggiorno a favore del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto pernottante.
2. Nel caso di esercizio del diritto di rivalsa, i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, o al soggetto indicato all'art. 3, comma 3, del

- presente regolamento, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Nel caso di Gruppi organizzati composti da oltre 20 turisti, il gestore della struttura può rilasciare una ricevuta unica.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta con cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
 4. Se il quindicesimo giorno del mese coincidesse con il sabato o con giorno festivo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
 5. Il gestore della struttura ricettiva effettua i versamenti con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria del Comune di Palaia;
 - c) altra modalità stabilita dal Comune.
 6. Il gestore della struttura ricettiva, unitamente alla quietanza del versamento, trasmette un prospetto riepilogativo delle presenze trimestrali sulla base della modulistica messa a disposizione da parte dell'Ufficio Tributi.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno, mediante specifici avvisi
2. Essi hanno l'obbligo di comunicare trimestralmente all'Ente, alle scadenze di cui all'art. 6, comma 3, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre ed il relativo periodo di permanenza (distinguendo tra quelli soggetti al pagamento dell'imposta e quelli soggetti ad esenzione), l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La comunicazione trimestrale delle presenze, unitamente alle quietanze di pagamento dell'Imposta da parte dei soggetti pernottanti, deve essere presentata utilizzando i moduli presenti sul sito istituzionale dell'Ente preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione annuale, contenente il riepilogo dei pernottamenti dell'anno solare, è trasmessa telematicamente da parte del gestore della struttura entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, utilizzando il tracciato approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nelle more dell'approvazione del tracciato di trasmissione da parte del Ministero restano in vigore i modelli disponibili presso l'Ufficio Tributi e sul portale informatico del Comune.
4. La dichiarazione dovrà essere prodotta, anche se negativa, alla scadenza di cui al comma 3.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune di Palaia, avvalendosi del proprio Ufficio Tributi, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore della struttura ricettiva o al soggetto individuato all'art. 3, comma 3, del presente regolamento, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Nel caso in cui il gestore della struttura non ottemperi alla presentazione della dichiarazione nei termini di cui all'art. 7, del presente Regolamento e nel caso in cui la documentazione presentata risulti inattendibile, l'Imposta dovuta sarà determinata induttivamente ai sensi dell'art. 2729, del Codice civile, assumendo quali parametri rilevanti il numero dei posti letto della struttura, la percentuale di saturazione mensile delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale ed un pernottamento medio di soli adulti per 5 giorni. La percentuale di saturazione mensile è determinata annualmente con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, del Dlgs. n. 472/1997.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, del presente regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Ufficio competente alla contestazione della sanzione è l'Ufficio Tributi.
5. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione trimestrale delle presenze di cui all'art. 7, comma 2, da parte del soggetto obbligato alla comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Ufficio competente alla contestazione della sanzione è l'Ufficio Tributi.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi e ogni altro accessorio, se non versate entro il termine di 60 giorni, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta al Comune di Palaia Servizio tributi da parte del gestore della struttura, almeno 20 giorni prima della scadenza del termine del versamento di imposta.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito web dell'Unione Valdera.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-*quater*, del Dl. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 15-bis, del Dl. n. 34/2019, a decorrere dall'anno 2020 il presente regolamento sarà inviato al Mef esclusivamente per via telematica. Le disposizioni ivi contenute avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n.

201/2011.

Art. 14
Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di cui all'art. 13, comma 2, del presente Regolamento.

ALLEGATO 1

Elenco della classificazione delle strutture per la tariffazione dell'Imposta di Soggiorno

STRUTTURE	CLASSIFICAZIONE
Alberghi	Fino a 3 stelle
	4 e 5 stelle
Case e appartamenti vacanze	Categoria Unica
Affittacamere e Bed and Breakfast (professionali e non professionali)	Fino a 2 camere
	3 camere ed oltre
Locazione a fini turistici di immobili ammobiliati	Categoria Unica
Ostelli	Categoria Unica
Agriturismi	1 e 2 Girasoli
	Da 3 a 5 Girasoli